

Camerainforma

- foglio notizie della Camera Penale Veneziana -

Venezia, li 8 aprile 2002

n. 04



Sede: Tribunale Rialto – Tel. 041/5209155 – Fax 041/5203106
Presidente: Via Carducci n. 13 – MESTRE – Tel. 041/984855 – Fax a41/984602
Segretario: Dorsoduro 3455 – Tel. 041717843 – Fax. 0412759314

ASTENSIONE DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

La Giunta dell'U.C.P.I. ha indetto l'astensione dall'attività giudiziaria per il giorno 19/4/2002 con le motivazioni di cui all'allegata delibera.

Per il giorno dell'astensione è previsto che ogni Camera Penale territoriale si riunisca in assemblea e adotti ogni opportuna iniziativa per informare l'opinione pubblica in ordine alle motivazioni della protesta.

Le modalità dell'astensione sono disciplinate dal Codice di Autoregolamentazione a disposizione di coloro che ne siano privi, presso la Segreteria in Tribunale.

RAMMENTIAMO, COMUNQUE, CHE È NECESSARIO DEPOSITARE CON CONGRUO ANTICIPO LA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE RELATIVA AD OGNI PROCESSO OD INCOMBENTE PREVISTO PER IL 19/4 P.V..

ASSEMBLEA C.P.V.

Come preannunciato dallo scorso Camera Informa si è tenuta venerdì 22 u.s. l'Assemblea dei soci della Camera Penale Veneziana.

A maggioranza l'assemblea ha deliberato di delegare il Consiglio Direttivo a modificare lo Statuto nel senso di rendere in eleggibili al Consiglio stesso i soci che abbiano svolto per tre bienni consecutivi le funzioni di Consigliere.

Prossimamente, quindi, il Consiglio provvederà in ordine a tale questione che riteniamo, da un lato in linea con lo Statuto dell'UCPI e, dall'altro, particolarmente importante poiché rivolta a garantire il necessario ricambio nell'organo di governo della nostra Associazione.

Esaurito tale argomento l'assemblea ha provveduto ad eleggere quale componente del Consiglio Direttivo l'Avv. Emanuele Battain che sostituisce l'Avv. Elio Zaffalon recentemente eletto nel Consiglio dell'Ordine, nonché l'Avv. Annamaria Marin quale componente del Collegio dei Probiviri e Revisori dei Conti che sostituisce l'Avv. Carponi Schittar.

Ai due colleghi neo eletti i migliori auguri di Camera Informa per il lavoro che sono chiamati a svolgere.

CONVENZIONE CPV

Oltre al Ristorante “Al Graspò de Ua” con il quale continua la convenzione per il pasto di mezzogiorno, altri due rinomati locali si aggiungono per la stessa bisogna.

Si tratta dei ristoranti “**Autoespresso**” ai piedi del Cavalcavia di Marghera e “**Ribò**” di Venezia - F.ta Minotto, vicino a P.le Roma - nei quali si potrà consumare il pasto di mezzogiorno al prezzo convenzionato di € **23,00** per un antipasto, un primo, acqua, vino e caffè, oppure € **30,00** ove si preferisca un pasto completo.

Ovviamente sarà necessario dimostrare la propria qualità di socio CPV.

QUOTE SOCIALI

Spiace sempre dover richiamare l'attenzione dei Colleghi sulla necessità di regolarizzare la propria posizione pagando la quota sociale che, ricordiamo, è di € 103,30 per gli avvocati e di € 41,30 per i praticanti.

COSA TI STRESSA

Al fine di poter intervenire in maniera fattiva presso i Dirigenti degli Uffici Giudiziari per tentare di risolvere i troppi problemi che rendono la vita d'un Avvocato e dei suoi collaboratori un

“inferno quotidiano”, Camera Informa propone un Carnet de Doléance che, peraltro, si deve basare sulle segnalazioni dei nostri soci tratte dall'esperienza giornaliera.

Saranno evidentemente trattate solo le questioni di carattere generale e non personalistico.

Tutte le segnalazioni vanno inviate all'e-mail del segretario avvandreafranco@tin.it o al fax della Segreteria in Tribunale.

DIFFAMAZIONE, GIORNALISTI NEL MIRINO

Si terrà presso l'Ateneo Veneto in Campo San Fantin a Venezia alle ore 16 di mercoledì 17 aprile 2002 il convegno dal titolo “**Diffamazione, giornalisti nel mirino**” organizzato dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Tra le relazioni al Convegno è previsto l'intervento del nostro Presidente, nonché di eminenti personalità tanto di ambito forense che giornalistico.

OBBLIGATORIETÀ DELL'AZIONE PENALE E INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO

Organizzato dalla Camera Penale Veronese in collaborazione con l'Università degli studi di Verona, si terrà in data 12/4/2002 presso il Centro Congressi Banca Popolare di Verona, Viale delle Nazioni n. 4, un convegno dal titolo “**Obbligatorietà dell'azione penale e indipendenza del Pubblico Ministero**”.

Il programma è a disposizione dei soci presso la Segreteria in Tribunale.

SEZIONI UNITE

Udienza del 27 febbraio 2002

- il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. è di natura permanente, ma la permanenza cessa al termine dell'esecuzione delle opere abusive (R.G. 1843/01).

1) L'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20.11.1982, n. 890, in tema di notificazioni a mezzo posta, dichiarata con la sentenza n. 346 del 1998 ha effetti nei giudizi in

corso relativamente alle notifiche effettuate prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale.

2) In presenza di una causa estintiva del reato e, contestualmente, di un vizio che comporta una nullità processuale assoluta ed insanabile, deve assegnarsi la prevalenza, nel giudizio di cassazione, alla dichiarazione di nullità. (R.G. 15783/01).

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell'esito della prova, si possono prendere in considerazione fatti o comportamenti successivi all'espletamento della misura, ma anche in caso di valutazione negativa della prova, la durata della residua pena da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo complessivo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento. (R.G. 11828/01).

Udienza del 30 gennaio 2002

- In caso di inosservanza del termine di tre giorni liberi che deve intercorrere, a norma dell'art. 324 comma 6, cod. proc. Pen., tra la notificazione o la comunicazione dell'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti applicativi delle misure cautelari reali e la data della udienza medesima, è sempre necessario rinnovare l'atto nel rispetto di tre giorni liberi. (R.G. 17725/01).

- La sanzione amministrativa della sospensione della patente non può essere applicata a chi abbia, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionato un incedente dal quale siano derivate

lesioni pur non trovandosi alla guida di un mezzo per la conduzione del quale è richiesta l'abilitazione. (R.G. 14546/01).

Udienza del 19 dicembre 2001

- Le "cattive" modalità di conservazione delle sostanze alimentari integrano per se stesse il reato di cui all'art. 5, comma 1 lett. B) legge 30 aprile 1962 n. 283. (R.G. 38178/00).

- La sentenza predibattimentale di proscioglimento, non è appellabile anche se pronunciata, previo richiamo dell'art. 129 c.p.p. senza che le parti siano sentite e non si oppongano. (R.G. 39618/00).

- L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso anche al soggetto che sia sottoposto alla misura sostitutiva della detenzione della libertà controllata. (R.G. 7077/01).

- E' depenalizzato lo scarico delle sostanze non indicate nella tabella 5 dell'art. 5 del d.lgs 11 maggio 1999 n. 512, anche con riferimento al regime transitorio, ferma restando la illiceità delle condotte descritte nel combinato disposto dagli artt. 59 co. 2 e 3 e 62 co. 12 del d.lgs n. 152/99 e succ. modif..

* * * * *

Il sostituto del difensore, nominato ex articolo 102 del cpp, è cosa diversa dal rappresentante del difensore designato *ad acta*, per il compimento di un determinato atto processuale, essendo, invece, un soggetto che, abilitato alla difesa durante l'impedimento del difensore titolare,

la esercita con pienezza di poteri e in completa autonomia. Del resto, la norma dell'articolo 102 del cpp, essendo dettata per il regolare e celere svolgimento del processo, senza alcun sacrificio per la funzione difensiva fiduciaria, attiene all'ordine pubblico processuale e, quindi, non può essere derogata, né limitata, dalla volontà – espressa o tacita – dei difensori coinvolti o dalle loro esigenze particolari; cosicché ogni eventuale limitazione che fosse apposta ai poteri del sostituto non avrebbe effetto. (Da queste premesse, secondo la Corte, corretto era stato il ragionamento del giudice di merito che, preso atto della nomina del sostituto da parte del difensore di fiducia impedito, aveva rigettato l'istanza di rinvio da questi avanzata e proceduto al giudizio senza nominare il difensore d'ufficio, ritenendo irrilevante che il titolare avesse espressamente incaricato il sostituto solo di confermare la richiesta di rinvio del dibattimento).

Sezione IV, sentenza 13 novembre 2001 – 7 febbraio 2002 n. 4690 – Pres. Fattori; Rel. Colarusso; PM (conf.) Toscani; Ric. Pezzo.